

**COMUNE DI AVIGLIANO**

Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA DELLA  
PALESTRA COMUNALE IN LOCALITÀ CIVITELLE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29 luglio 2016**

## Articolo 1

### Principi

1. Il Comune di Avigliano, proprietario di una palestra ubicata in località "Civitelle", per meglio assolvere alle proprie funzioni istituzionali, si avvale di un sistema di videosorveglianza ivi installato, nei limiti imposti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Il presente regolamento, garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione del predetto impianto, gestito da una struttura operativa individuata dal Segretario Generale o da terzi attraverso affidamento ai sensi della vigente normativa, si svolga nel rispetto dei principi di:

- liceità, in quanto attività aderente alle funzioni strettamente istituzionali;
- necessità, poiché ne è escluso ogni uso superfluo e ne sono evitati eccessi;
- proporzionalità, per essere le caratteristiche dell'impianto commisurate all'effettivo livello di rischio;
- finalità, essendo predeterminati gli scopi di specifica competenza che si intendono perseguire.

3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al richiamato "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## Articolo 2

### Finalità e definizioni

1. Con l'installazione dell'impianto di videosorveglianza si è inteso garantire:

- a) l'attivazione di uno strumento di controllo nell'area della palestra comunale in località Civitelle;
- b) la prevenzione di atti vandalici o di intenzionale danneggiamento degli immobili appartenenti al patrimonio pubblico;
- c) la prevenzione e repressione di episodi di criminalità diffusa e di disobbedienza ecologica che, perpetrati all'interno dell'area, espongono a danni i cittadini che la frequentano, specie se persone anziane e bambini;
- d) l'ausilio agli organi di Polizia, per i quali l'impianto è a disposizione per costituire supporto all'azione di tutela e di controllo del territorio, consentendo l'identificazione dei soggetti e l'individuazione dei luoghi per il pronto intervento.

2. L'impiego della videosorveglianza e la raccolta e l'uso delle immagini costituiscono strumenti esclusivi di prevenzione e sono di supporto all'attività degli organi di Polizia nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Sono garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *"banca dati"* , il complesso di dati personali prodotto mediante le videoriprese che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti che transitano nell'area interessata;
- b) *"trattamento"* , le operazioni svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- c) *"dato personale"* , qualunque informazione relativa a persone fisiche e giuridiche, ad enti ed associazioni, anche indirettamente identificati o identificabili, rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) *"titolare"*, l'organo individuato dal Comune di Avigliano, cui competono i compiti in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) *"responsabile"*, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) *"interessato"*, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) *"comunicazione"*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) *"diffusione"*, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) *"dato anonimo"*, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) *"blocco"*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Articolo 3

#### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nell'area della palestra e collegato al centro di

controllo che è individuato nell'apposito progetto di videosorveglianza da approvarsi da parte del Responsabile del Settore competente per la gestione della palestra;

2. Il titolare ha facoltà di realizzare un servizio integrato di videosorveglianza, consentendo, ove ricorrano le condizioni contrattuali e di legge, il collegamento in rete, per la sola visione delle immagini, al gestore della palestra nel quale l'impianto di videosorveglianza è installato.

#### Articolo 4

##### Trattamento dei dati personali per finalità istituzionali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza; tale attività è connessa al solo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e non è, pertanto, finalizzata alla raccolta stessa dei dati.

2. Il sistema di videosorveglianza opera solo per il trattamento di dati rilevati mediante le riprese effettuate esclusivamente nel perimetro dell'area della palestra e che interessano i soggetti che ivi transitano.

#### Articolo 5

##### Impianto

1. Gli apparecchi di sorveglianza fanno parte di un sistema di rilievo e registrazione dati a disposizione esclusiva del Comune di Avigliano.

2. L'impianto si compone di apparecchiature DVR, che sono dislocate nell'area della palestra in modo da assicurare il minor impatto ambientale e collegate via cavo ad un server custodito in apposito locale, all'interno di un armadio rack posto in posizione e ad altezza da terra tali da risultare poco visibile e difficilmente accessibile.

3. L'impianto è di tipo "a circuito chiuso" e non può essere connesso con altri sistemi, archivi o banche dati pubblici o privati, né è accessibile dall'esterno.

4. Le immagini sono visionabili dal solo responsabile della gestione e del trattamento dei dati, nonché dagli incaricati alle operazioni da lui indicati.

#### Articolo 6

##### Principi di pertinenza e di non eccedenza

1. Le immagini raccolte e registrate non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nel presente regolamento.

2. Le videocamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, al fine di impedire la ripresa di tratti somatici delle persone o di qualunque altro dettaglio idoneo allo loro identificazione.

3. È vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.

4. È vietato utilizzare le immagini, anche se casualmente acquisite, per finalità di controllo anche indiretto di lavoratori, anche se dipendenti da soggetti diversi incaricati dal Comune per l'espletamento del servizio di gestione, manutenzione e custodia della palestra in conformità alle disposizioni dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, recante lo "Statuto dei Lavoratori".

5. I dati acquisiti dall'impianto non possono essere utilizzati per irrogare sanzioni amministrative.

## Articolo 7

### Responsabilità della gestione e incaricati del trattamento dei dati

1. Il soggetto gestore dell'impianto è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, lett. e), ed assume tutti gli atti e le disposizioni necessarie al fine di rendere operative le regole innanzi riportate. Spetta al suddetto responsabile, in particolare, impartire disposizioni scritte in merito alla gestione degli accessi al server e alla sala di controllo di cui egli è altresì responsabile assieme agli incaricati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

2. Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento, ivi incluso il profilo della sicurezza.

3. I soggetti indicati al precedente comma 2 procedono al trattamento dei dati attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

4. I compiti affidati dal responsabile agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

## Articolo 8

### Trattamento e conservazione dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto e, in ogni caso, al massimo pari al periodo di tempo stabilito dal successivo art. 9;
- d) trattati, con riferimento alla finalità di cui al precedente art. 3, comma 2, d), con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.

## Articolo 9

### Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e di controllo. In tale sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, in caso il posto di controllo non sia costantemente presidiato.
2. Le immagini videoregistrate, salvo che nelle ipotesi di cui al successivo art. 11, possono essere conservate, presso la sala di controllo per un periodo massimo di sette giorni solari, in considerazione dell'ordinaria necessità di controllo delle stesse.
3. Il sistema utilizzato per la gestione dei dati è pertanto programmato in modo da effettuare automaticamente, al momento prefissato, l'integrale cancellazione delle informazioni dal server.

## Articolo 10

### Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del meccanismo di rotazione di cui sono eventualmente munite le videocamere, i cui comandi siano azionabili dagli operatori e dagli incaricati al trattamento, deve essere conforme alle precedenti disposizioni ed esclusivamente finalizzato al controllo di quanto si svolge nell'area della palestra.
2. Fatti salvi i casi di richiesta di soggetti interessati e abilitati, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2, comma 2, e a seguito di regolare autorizzazione richiesta, per ciascun esame, al responsabile di cui all'art. 7.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## Articolo 11

### Accertamenti dell'Autorità Giudiziaria e degli Organi di P.G.

1. Ove fra le immagini dovessero dedursi fatti identificativi di ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale e della conservazione del patrimonio, il responsabile della video sorveglianza e/o l'incaricato provvedono a darne immediata comunicazione agli Organi competenti.
2. In tal caso, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui ai precedenti articoli, l'incaricato procede alla registrazione delle stesse su supporti magnetici o informatici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo l'Autorità Giudiziaria e i propri delegati Organi di P.G.
4. L'apparato di videosorveglianza può altresì essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria, previa richiesta. In particolare, nel caso in cui agli Organi di P.G. necessiti, nello svolgimento di indagini di iniziativa o delegate, verificare la possibilità di estrarre informazioni dalle riprese effettuate, deve essere presentata formale richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

## Articolo 12

### Modalità di informazione e consultazione dei dati

1. Il Comune di Avigliano, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dal Provvedimento generale del Garante della riservatezza dei dati personali in data 29 aprile 2004, si obbliga ad apporre, in prossimità degli ingressi dell'area della palestra, nonché nei pressi delle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle videocamere, adeguata segnaletica permanente perché i soggetti che si trovano in area video sorvegliata ne abbiano consapevolezza. Tali segnali saranno chiaramente ben visibili e leggibili.
2. Il Comune di Avigliano, nella persona del responsabile di cui all'art. 7, si obbliga a comunicare pubblicamente l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza e ogni successiva cessazione del trattamento stesso, con anticipo di giorni dieci, salvo ragioni di urgenza, mediante affissione di manifesti informativi o con l'ausilio di altri mezzi.
3. Gli interessati dovranno essere informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata anche in caso di spettacoli pubblici quali concerti e manifestazioni. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo del modello semplificato di "informativa minima", riportante le indicazioni del titolare del trattamento e la finalità perseguita.
4. Il supporto di sostegno del pannello contenente l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della prima videocamera, anche nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve essere posizionato in modo tale da risultare visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche notturna;
- può inglobare simboli o stilizzazioni grafiche di esplicita e di immediata comprensione, al fine di precisare che le immagini sono visionate o registrate.

### Articolo 13 Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, a seguito di formale istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di dati che possono riguardarlo, anche se non ancora registrati;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui i dati sono destinati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile di cui all'art. 7, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché dei criteri applicati in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

2. La richiesta di cui al precedente punto non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non siano trascorsi almeno novanta giorni da una precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi. In ogni caso, per ciascuna delle istanze di cui al comma 1, lett. c), primo periodo, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, comprese le spese del personale definite con atto dell'Ente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.



4. Nell'esercizio dei diritti di cui al precedente comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura, a persone fisiche, enti, associazioni o organismi, nonché farsi assistere da persona di propria fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo, redatte in carta semplice, possono essere trasmesse al titolare o al responsabile di cui all'art. 7 mediante lettera raccomandata, telefax e posta elettronica certificata.

6. In caso di esito negativo in relazione all'istanza regolarmente presentata ai sensi del presente articolo, l'interessato ha facoltà di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### Articolo 14 Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi del presente Regolamento. Ai locali in cui è custodito il server e dove sono ubicate le attrezzature di registrazione può accedere solo il personale autorizzato. Alla sala dove sono custoditi i videoregistratori digitali può accedere solamente il personale autorizzato dal gestore a ciò formalmente incaricato e debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto.

2. I menzionati locali devono sempre essere chiusi a chiave e dotati di sistemi di controllo degli accessi con registrazione dell'ora di entrata e del codice dell'operatore che vi accede.

3. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

4. Sono applicabili integralmente le misure minime di sicurezza previste dall'organizzazione dell'Ente in materia di sicurezza informatica.

#### Articolo 15 Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare purché destinati a un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

2. La cessione dei dati in modo non conforme rispetto a quanto stabilito dal comma precedente, lett. b), o in violazione di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, è priva di effetti. Si applicano le sanzioni previste dalla legge.

## Articolo 16

### Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. Per quanto riguarda i limiti alla utilizzabilità dei dati personali, si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e della deliberazione 8 aprile 2010 recante il provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010.

## Articolo 17

### Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Per quanto riguarda i danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali, si rinvia a quanto disposto dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e della deliberazione 8 aprile 2010 recante il provvedimento del garante in materia di videosorveglianza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010.

## Articolo 18

### Comunicazione ad altri soggetti pubblici

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Avigliano ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa solo quando si riveli necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39 del Codice e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e da coloro che operano sotto la loro diretta autorità e siano stati da essi formalmente incaricati.

## Articolo 19

### Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, coincide con il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

#### Articolo 20 Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento devono essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali che incidano sui contenuti innanzi riportati. Gli eventuali atti normativi e amministrativi dell'Autorità di tutela della riservatezza dei dati personali o regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

#### Articolo 21 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dello stesso.